

ATTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO:

In base all'**art.24 L.241/1990** sono esclusi dal diritto d'accesso:

- gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino ad approvazione della graduatoria finale;
- gli atti relativi ad istruttorie di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso all'aggiudicazione;
- le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche;
- le cessioni di stipendio, il tipo di delega sindacale, i fascicoli personali di dipendenti o di altri di cui l'amministrazione detenga le informazioni;
- le informazioni su situazioni finanziarie o condizioni di disagio familiare, su problemi di handicap ed in genere su casi sociali riferiti a personale dipendente, cittadini, utenti di servizi;
- gli atti di polizia giudiziaria, gli atti e le informazioni provenienti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- i documenti coperti da segreto di Stato;
- i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti da legge e da norme regolamentari;
- i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
- i procedimenti selettivi, relativamente ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.

Sono inoltre esclusi dal diritto d'accesso i documenti contenenti informazioni coperte da segreto per espressa disposizione di legge o di regolamento e i documenti contenenti informazioni dalle quali possa derivare una lesione alla sfera privata o della dignità della persona, così come le informazioni concernenti l'attività di associazioni, gruppi di

imprese dalla cui divulgazione possa derivare loro una lesione o un pregiudizio.